

Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia

approvato con Atto del Consiglio provinciale n. 174 del 25/11/2002 e modificato con Atto del Consiglio provinciale n. 41 del 20/03/2012

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Provincia di Ancona.

Art. 2 - Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso per:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di atti; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;

b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; pubblicità legale, ivi compresa la pubblicazione di bandi ed avvisi ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

c) lavori di traduzione; servizi di interpretariato; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; servizi di progettazione grafica, comunicazione, promozione e marketing; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia e riproduzione grafica e cianografica. legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche di masterizzazione compact disk, di registrazione dati; fornitura e manutenzione di licenze, software e pacchetti applicativi; servizi di creazione, implementazione e gestione siti e pagine web;

d) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio e accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, delle autorimesse, dell'officina automobilistica e relativi impianti ed apparecchiature;

e) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

f) spese relative alla pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e l'acclimatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;

g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

h) acquisto di medaglie, distintivi, diplomi, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre, cerimonie e altre spese di rappresentanza;

i) acquisto, confezione e riparazione di capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;

j) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;

k) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, macchine e attrezzature da ufficio, impianti e attrezzature hardware e per elaborazione dati, e relativi sistemi di elaborazione sia distribuiti che accentrati;

l) spese per servizi assicurativi;

m) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

n) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili demaniali e patrimoniali, nonché di manutenzione ordinaria su edifici privati destinati a sedi di uffici;

- o) acquisto, manutenzione e riparazione di presidi per la sicurezza, attrezzature antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;
- p) forniture per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
- q) forniture occorrenti per la manutenzione periodica degli argini lungo gli alvei, per la chiusura delle piccole rotte, per la ripresa di frane nelle sponde e per la rimozione di parziali interramenti sul fondo degli alvei stessi; forniture occorrenti per le riparazioni urgenti dei manufatti, meccanismi e macchinari di ogni genere lungo le aste fluviali e per la prevenzione di imminenti eventi calamitosi;
- r) lavoro per lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e dei canali di competenza provinciale;
- s) provviste e servizi accessori alla compilazione di progetti e per l'effettuazione di indagini, sondaggi, analisi, prospezioni, rilievi; servizi di assistenza tecnica e supporto;
- s bis) servizi di ingegneria e architettura;
- t) interventi di forestazione, di recupero, miglioramento, manutenzione e gestione territoriale, faunistica e ambientale;
- t bis) acquisto di beni e servizi ad uso didattico per progetti di formazione e/o orientamento;
- t ter) forniture e servizi per l'informazione e l'accoglienza turistica;
- u) provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente, dopo che siano andati deserti i pubblici incanti o le licitazioni, anche le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- v) provviste e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esatta esecuzione anche nel tempo previsto; forniture e servizi di completamento in dipendenza di deficienze o di danni, quando l'appaltatore abbia eseguito almeno il cinquanta per cento delle provviste e dei servizi, constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- w) provviste e servizi accessori o di completamento non previsti nei contratti in corso di esecuzione, per i quali l'amministrazione non può o non intende avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione alla controparte contrattuale;
- x) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma. Queste spese sono disposte esclusivamente dal servizio provveditorato-economato. Tale servizio è altresì competente in via esclusiva in ordine alle procedure di acquisto di beni e servizi strumentali all'attività di tutti i servizi dell'Ente (quali in particolare: cancelleria ed abbonamenti) per i quali è più celere ed economicamente più conveniente il mantenimento di una gestione accentrata.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
 - c) con sistema "misto", cioè parte in amministrazione diretta e parte con cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
5. Resta comunque ferma la facoltà di affidare in via prioritaria determinate forniture di beni e servizi a cooperative sociali prevista dall'art. 6, comma 7, del vigente regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori della Provincia.

Art. 3 – Esecuzione in amministrazione diretta

- 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le provviste ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente della provincia di Ancona impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
- 2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna previa richiesta di preventiva offerta a non meno di tre fornitori.

Art. 4 – Esecuzione a cottimo fiduciario

- 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le provviste e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi.
- 2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza degli articoli 6 e 7.

Art. 5 - Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 100.000 euro, con esclusione dell'IVA. Per l'acquisto di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e per l'acquisto di impianti e attrezzature hardware di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e k), le procedure in economia sono consentite fino al limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 6 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario si richiedono almeno cinque preventivi a soggetti e imprese iscritti nell'albo fornitori dell'ente redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Nel caso si ritenga di estendere la richiesta anche a soggetti e imprese non iscritti nell'albo dei fornitori nell'atto del dirigente che dispone la spesa sono indicati la ragione sociale e la sede del soggetto o impresa, i requisiti posseduti e i motivi della scelta.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato:

a. nel caso di rapporti contrattuali d'appalto, somministrazione, trasporti, da scrittura privata semplice quando l'importo supera, al netto dell'IVA, €. 8.608,00 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 6/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni

b. d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi negli altri casi.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. In applicazione dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, con esclusione dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

5. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR 207/2010. In tal caso l'invito è diretto ai soggetti iscritti al mercato elettronico.

Art. 7 - Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione, ai sensi dell'art. 334 comma 2 del DPR 207/2010.

2. La scelta del contraente avviene con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8 - Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 5, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 9 - Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

Art. 10 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa europea e nazionale applicabile ed in particolare all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e al Capo II del Titolo V della Parte IV del DPR 207/2010.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme dell'Unione europea, statali, regionali e statutarie. In tal caso, nelle more di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Gli importi di cui all'art. 5 comma 1 secondo capoverso e all'art. 6 comma 4 secondo capoverso si intendono automaticamente adeguati per effetto di eventuali future modifiche alle norme di legge di riferimento.